

LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO ALLA LUCE DELL'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO.

La normativa emergenziale emanata dal Governo per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 ha imposto restrizioni progressivamente sempre più stringenti all'esercizio delle attività economiche, in quanto gli ambienti di lavoro – e, in generale, gli spostamenti dei lavoratori per raggiungerli – costituiscono una potenziale fonte di contagio.

Com'è noto, infatti, nel corso della fase emergenziale è stata disposta la sospensione di tutte le attività produttive ritenute *"non essenziali"*.

Al contempo, le attività economiche autorizzate a proseguire (ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del MISE del 25 marzo 2020) sono tenute ad adottare specifici *"protocolli di sicurezza anti-contagio"*.

Non solo.

Quando la fase emergenziale sarà superata, andremo incontro alla progressiva riapertura delle attività produttive pur dovendo convivere – per un periodo di tempo la cui durata nessuno, allo stato, è in grado di prevedere – con il rischio di una nuova diffusione del contagio.

L'adozione di idonee misure di contenimento del contagio costituirà quindi il presupposto stesso della ripresa delle attività produttive.

È pertanto bene sapere a quali conseguenze vada incontro il datore di lavoro, e come possa evitarle, in caso di diffusione del contagio nei luoghi di lavoro, tenuto conto che il d.l. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) individua espressamente il contagio da Covid-19 sul posto di lavoro come *"infortunio sul lavoro"*.

Orbene, la mancata adozione di misure di prevenzione del contagio nei luoghi di lavoro espone il datore di lavoro a responsabilità, oltre che per le speciali fattispecie di reato di natura contravvenzionale previste dal T.U., anche – in caso di contagio di uno o più lavoratori – alla responsabilità per i delitti di lesioni o omicidio colposi commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.



Taluno in dottrina si spinge finanche a prospettare, nel caso in cui si verifichi un numero elevato di contagi con una diffusione tale da trascendere i confini del luogo di lavoro, la possibilità di contestare al datore di lavoro il delitto di epidemia colposa (sulla cui configurabilità, in verità, rimangono grosse riserve).

Per tali motivi è necessario adottare rigorose misure di contenimento a tutela della salute dei lavoratori.

Certamente il nuovo scenario epidemiologico impone al datore di lavoro di informare adeguatamente i lavoratori e, più in generale, tutti coloro che frequentano i luoghi di lavoro (clienti, fornitori, vettori, ecc.) sui rischi connessi al contagio da Covid-19, di distribuire adeguati dispositivi di protezione individuale nonché di adottare le altre misure di prevenzione del contagio adeguate rispetto alle attività svolte da ciascuna realtà aziendale.

Per agevolare le imprese nell'adozione delle misure anti-contagio, associazioni di categoria e sindacati hanno siglato - il 14 marzo - il *"Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro"*: tale documento, pur non avendo efficacia direttamente vincolante, costituisce un primo ed autorevole strumento per individuare le misure di protezione necessarie a contenere il contagio.

È quindi opportuno aggiornare il DVR, sì da adeguarlo al mutato rischio epidemiologico.

Senza dimenticare che i reati di lesioni e omicidio commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro rientrano nel catalogo dei reati-presupposto per la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.